# **BALDI&PARTNERS** News

Notiziario settimanale

N. 4-2021 - Venerdì 12 febbraio 2021









#### ACCERTAMENTO: VERIFICA DELL'AGENZIA PER CREDITI D'IMPOSTA INESISTENTI E NON SPETTANTI

Nonostante il parere contrario della maggior parte della dottrina, la Cassazione (ordinanza n. 24093 del 30.10.2020) ritiene che l'amministrazione finanziaria disponga del termine di 8 anni per accertare sia crediti <inesistenti>, sia crediti <non spettanti>. Ciò, nonostante sia la previsione sanzionatoria, sia quella penale prevedano, nelle due ipotesi di violazioni, distinti trattamenti. Secondo la Cassazione, che ha accolto l'appello dell'Agenzia, per gli atti di recupero dei crediti d'imposta è applicabile l'art. 27, commi 16 e 17, del D.L. n. 185/2008, che prevede otto anni decorrenti dalla data di utilizzo, senza distinzione tra le due fattispecie che sarebbe priva di fondamento logico-giuridico. Per inciso si precisa che, sotto il profilo tributario, l'utilizzo del credito <inesistente> è punito con una sanzione che va dal 100 al 200%, mentre per quello <non spettante> è del 30%.

## IVA: NUOVE SPECIFICHE TECNICHE PER LE FATTURE DIFFERITE

Le nuove specifiche tecniche prevedono l'utilizzo del codice <TD25> per le fatture differite di cui all'art. 21, comma IV, terzo periodo, lett. b-, del D.P.R. n. 633/1972. Tale norma consente al promotore di una operazione triangolare di emettere fattura entro il mese successivo a quello di consegna o spedizione di un bene, e, coordinandosi con l'art. 6, comma V, l'imposta diventa esigibile nel mese successivo a quello di consegna o spedizione. Se per esempio il soggetto <A> acquista in gennaio merce da <B> per venderla a <C>, e la fa consegnare direttamente da <B> a <C> (sempre nel mese di gennaio), <A> dovrebbe emettere fattura a <C>, inserendola nella sua liquidazione IVA del mese di gennaio. Avvalendosi della fatturazione differita, <A> potrebbe emettere fattura a <C> entro la fine di febbraio, facendo confluire la fattura nella liquidazione di tale mese. Tale opportunità può rendersi necessaria se si tiene conto che <A>, per emettere la sua fattura (a <C>), potrebbe essere in condizioni di dover prima disporre dalla fattura di <B>.

#### CONTENZIOSO: RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO

Interessante sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia (n. 2597/25 del 12.11.2020), che ha stabilito la legittimità della refusione delle spese di giudizio a carico dell'Agenzia delle Entrate che, dopo il ricorso proposto dal contribuente, resosi conto della infondatezza del proprio atto (impugnato), chiede al giudice la cessazione della lite. Ciò anche se, prima di impugnare l'atto, il ricorrente non aveva presentato memorie, osservazioni od istanze di annullamento per evidenziare all'ente impositore l'errore commesso. I giudici di secondo grado, confermando la pronuncia del primo grado di giudizio, hanno stabilito che un'eventuale compensazione delle spese di giudizio si sarebbe tradotta, da un lato in un ingiustificato privilegio per l'amministrazione finanziaria, che ritirerebbe il proprio atto a seguito del riconoscimento della

fondatezza delle ragioni del contribuente, dall'altro recherebbe un pregiudizio al contribuente, obbligato ad avvalersi dell'assistenza tecnica di un difensore a pagamento.

#### IVA: MANUTENZIONI IN EDIFICI ABITATIVI-CASI PARTICOLARI

Chiarimento opportuno dell'Agenzia delle Entrate, pervenuto con risposta alla consulenza giuridica n. 11 del 9.11.2020, riguardo all'aliquota applicabile in caso di manutenzione su edifici a destinazione mista (abitativa privata e non). Si applica l'aliquota IVA 10% per gli interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) agli edifici che hanno più del 50% della superficie sopra terra destinato all'uso abitativo privato e purché l'intervento riguardi <parti comuni>. Diversamente, se la manutenzione ordinaria è effettuata su singole unità immobiliari del fabbricato a prevalente destinazione abitativa privata, l'aliquota ridotta si applica soltanto se queste unità (su cui effettivamente sono eseguite le manutenzioni) sono a destinazione abitativa o sono loro pertinenze. Sono esclusi dall'agevolazione tutti i singoli interventi eseguiti su quelle unità immobiliari che non sono a destinazione abitativa. L'Agenzia aggiunge poi che anche quando sono fornite componenti staccate nell'ambito di una prestazione di servizi agevolata (ad esempio il bruciatore di una caldaia), così come altri beni di valore non significativo, il trattamento fiscale non muta (e resta agevolato).

### L'IVIE DOPO BREXIT

Le persone fisiche residenti in Italia che possiedono **immobili all'estero** devono versare l'**Ivie**. Per i **paesi dell'area euro** che garantiscono uno scambio di informazioni adeguato, il valore da utilizzare ai fini del calcolo della suddetta imposta è il **valore catastale**. A seguito della Brexit, il Regno Unito non fa più parte **del territorio doganale e fiscale d'Unione europea** a decorrere dal 1° gennaio 2021. Conseguentemente, **è cambiata la base imponibile** da considerare per il calcolo dell'Ivie: il valore dell'immobile a cui fare riferimento dal periodo d'imposta corrente in avanti è costituito dal **costo risultante dall'atto di acquisto** o, in mancanza di questo, dal **valore di mercato** del paese in cui l'immobile si trova.

| MERCATO FINANZIARIO |          |          |          |            |          |          |          |                      |          |          |          |
|---------------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------------------|----------|----------|----------|
| <b>EURIBOR</b>      | 11/02/21 | 31/12/20 | 31/12/19 | CAMBI      | 11/02/21 | 31/12/20 | 31/12/19 | SPREAD               | 11/02/21 | 31/12/20 | 31/12/19 |
| 3 mesi              | (0,54)   | (0,54)   | (0,38)   | Euro - Usd | 1,215    | 1,227    | 1,123    | Btp vs BUND 10 years | 91       | 108      | 159      |
| 6 mesi              | (0,52)   | (0,52)   | (0,32)   | Euro - yen | 127,1    | 126,5    | 121,9    |                      |          |          |          |
| 1 anno              | (0,50)   | (0,50)   | (0,25)   |            |          |          |          |                      |          |          |          |

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assoltamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.